



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Documento

Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale

**C
N
F**

14 GENNAIO 2021



CONSIGLIERI NAZIONALI DELEGATI PER AREA

DIRITTO SOCIETARIO

Massimo Scotton

Lorenzo Sirch

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Raffaele Marcello

Con la collaborazione di

Camilla Zanichelli

RICERCATORI

Roberto De Luca

Annalisa De Vivo

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. RATING DI LEGALITÀ QUALE MISURATORE DEL RISPETTO DI ELEVATI STANDARD DI LEGALITÀ	3
1.1. Come si articola il Rating di Legalità	3
1.2. Le novità introdotte da AGCM con il regolamento attuativo	5
1.3. L'importanza del sistema premiale nel nostro ordinamento	7
2. IL MODELLO 231 QUALE STRUMENTO PER MIGLIORARE LA GESTIONE AZIENDALE	10
2.1. Le funzioni del Modello 231	10
2.2. L'utilità del Modello 231 nell'ambito del Rating di Legalità	11
3. SPUNTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA RATING DI LEGALITÀ E MODELLO 231	12

Premessa

L'adozione di meccanismi premiali di condotte virtuose attuate all'interno di società ed enti sta dando vita all'interno del nostro Ordinamento ad un *trend* positivo e in costante crescita. Le imprese, difatti, si avvicinano alla *compliance* aziendale e all'ottenimento di elevati standard di legalità sempre con maggiore sensibilità e consapevolezza. Nel sotteso contesto, i requisiti di ottenimento del Rating di Legalità sono divenuti maggiormente rispondenti alle indicazioni del Legislatore attraverso l'ultimo aggiornamento del Regolamento attuativo emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Diviene quindi cruciale conoscerne gli aspetti impliciti e capirne le interrelazioni con le discipline esistenti, in particolar modo con quella sulla responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultima, si ritiene che una maggiore interazione tra Modello 231 e Rating di Legalità possa consentire una migliore valorizzazione di quest'ultimo, in una prospettiva non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più diffuso l'imprenditore che adotti efficaci strumenti di *corporate governance* e corretta gestione aziendale.

In tale ottica, preme sottolineare il ruolo centrale che i professionisti giuridico-economici, vero *trait d'union* tra impresa e istituzioni, possono svolgere sia per diffondere la conoscenza dei benefici connessi al Rating di Legalità e al Modello 231, sia per valorizzare al meglio le auspicabili interazioni tra questi strumenti.

1. Rating di Legalità quale misuratore del rispetto di elevati standard di legalità

1.1. Come si articola il Rating di Legalità

Numerosi sono gli studi sulla responsabilità sociale dell'impresa¹ e sui sistemi premiali da adottare a favore delle imprese virtuose, nell'ottica di descrivere un *trend* esistente e consolidato che tende al perseguimento di percorsi di eticità aziendale in un numero sempre crescente di società ed enti.

Prendendo spunto dall'art. 41 della Costituzione, si sono delineate filosofie aziendali atte al miglioramento continuo delle iniziative imprenditoriali private in relazione alla sicurezza, al rispetto della dignità dei lavoratori e ai fini sociali da perseguire unitamente alla mera redditività economica². In tal senso, in un contesto competitivo denotato da crescente dinamicità e imprevedibilità, il ricorso ad elevati standard di *compliance* diventa per imprese

¹ Si veda, *ex multis*, Carroll, A.B. "Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary frameworks", *Organizational Dynamics*, 2015, Vol. 44, pp. 87-96.

² A tale proposito, la letteratura internazionale parla di *triple bottom line* per evidenziare come l'attenzione delle imprese vada rivolta non solo al profitto ma anche alla sostenibilità ambientale e sociale (*profit, planet, people*). Tale concetto è stato espresso per la prima volta da John Elkington. Si veda, J. Elkington, "The triple bottom line: Sustainability's accountants", in M.V. Russo (a cura di), *Environmental Management. Readings and cases*, SAGE, 2nd edition, 1994.

ed enti un fattore dirimente nel perseguimento di valori etici che si collocano in una posizione sovraordinata rispetto al mero perseguimento dell'oggetto sociale.

Tra questi si inserisce il Rating di Legalità (di seguito, anche "Rating"), quale indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano ad opera dell'art. 5-ter del D.L. 1/2012³ e avente come intento l'introduzione e la promozione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.

Nel merito, il Rating prevede l'assegnazione di un titolo di riconoscimento, commisurato attraverso l'utilizzo di un sistema a "stellette", indicative del livello di *compliance* a vari profili indicati all'interno del Regolamento di attuazione, in favore di imprese che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Sotto il profilo applicativo, il Rating viene indirizzato, da una parte, alle imprese a cui viene attribuito tramite delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, anche "AGCM") e, dall'altra, alle pubbliche amministrazioni – in sede di concessione di finanziamenti – come pure agli Istituti di credito, che – in sede di accesso al credito bancario – ne devono tener conto, come meglio specificato successivamente.

Possono richiedere l'attribuzione del Rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) o gli enti che svolgono attività d'impresa:

- i) aventi sede operativa nel territorio nazionale;
- ii) che abbiano realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del Rating, riferito alla singola Impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio d'esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di Legge;
- iii) che alla data della richiesta di Rating, risultino iscritti, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.)⁴.

L'impresa e l'ente richiedente possono ottenere il punteggio base di una ★ (stelletta), qualora rispettino tutti i requisiti previsti all'art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Il punteggio base sarà incrementato di un + (più) al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

- a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
- b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla Legge;
- c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

³ Recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

⁴ Art. 1, Delibera AGCM del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

-
- d) adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility*, anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
 - e) iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (c.d. *white list*)⁵;
 - f) adesione a Codici Etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o previsione, nei contratti con i propri clienti, di clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
 - g) adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + (più) comporta l'attribuzione di una ★ (stelletta) aggiuntiva, fino all'ottenimento di un punteggio totale massimo di ★★★ (stellette)⁶.

Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo precedentemente descritto, l'impresa o l'ente richiedente possono conseguire un segno + (più) qualora siano in grado di dimostrare di aver denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal sotteso Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + (più) nell'ambito di tale fattispecie è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Il Rating di Legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta, attraverso l'utilizzo della specifica piattaforma *WebRating*. Le imprese o gli enti che vogliono ottenere il Rating di Legalità non dovranno sostenere alcun costo diretto.

5

1.2. Le novità introdotte da AGCM con il regolamento attuativo

Dallo scorso 20 ottobre, società ed enti che intendono presentare domanda di attribuzione del Rating di Legalità devono fare riferimento alla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020⁷, che ha modificato la precedente delibera AGCM del 12 novembre 2012 recante il Regolamento attuativo in materia⁸.

In relazione a tale Regolamento, in vigore per l'appunto dallo scorso autunno in sostituzione del precedente, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha tenuto conto delle osservazioni pervenute in seguito ad una consultazione pubblica, nell'ambito della quale i differenti *stakeholders* hanno potuto esprimere le loro considerazioni sulla bozza di Regolamento resa disponibile dall'Autorità.

Tra le importanti novità in tema di Rating di Legalità, si registra *in primis* l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo.

⁵ In base a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

⁶ Art. 3, Delibera AGCM del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

⁷ Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020.

⁸ Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità, in attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.

Inoltre, sono stati estesi i requisiti, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, da rispettare per l'ottenimento del Rating, al fine di rendere tale strumento maggiormente rispondente agli obiettivi individuati a monte dal Legislatore.

All'art. 1, relativo alle definizioni, viene infatti introdotta la possibilità di presentare domanda per l'ottenimento del Rating di Legalità anche per le imprese iscritte da almeno due anni al Repertorio Economico ed Amministrativo (REA), estendendo nei fatti la possibilità di richiesta di rilascio del Rating ai soggetti non obbligati all'iscrizione presso il Registro delle imprese, ovvero:

- 1) alle imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale in Italia;
- 2) alle Associazioni o altri enti non societari che esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche – in via sussidiaria – un'attività economica.

Inoltre, per rafforzare ulteriormente il valore del Rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società richiedente.

All'art. 2, relativo ai requisiti per l'attribuzione del Rating di Legalità, è stato difatti ampliato il novero dei soggetti dell'Impresa da sottoporre a verifica ai fini dell'attribuzione del Rating stesso; tra questi, sono stati inseriti:

- 1) nelle imprese individuali, gli institori e i soggetti con delega a materie di cui ai reati previsti all'art. 2 (*infra*);
- 2) nelle imprese collettive, oltre ai soggetti menzionati al punto precedente, i soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza o di controllo;
- 3) nelle imprese a forma societaria, controllate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte di un'altra società o ente, gli amministratori della società controllante o della società o ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Inoltre, ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del Rating vengono aggiunti quelli relativi all'usura (art. 644 c.p.), al trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.) e alla bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 267/1942).

Dal punto di vista oggettivo, è stato espressamente previsto il mancato rilascio dal Rating per decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o per sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 44 del Codice di Procedura Penale⁹, ancorché sia stato anche disposto che non costituiscano ostacolo al rilascio dal Rating le comunicazioni o informazioni interdittive antimafia nel caso in cui ne sia stata sospesa l'efficacia.

Il Rating può anche essere rilasciato nel caso in cui le partecipazioni di controllo dell'impresa siano state oggetto di sequestro ai sensi del Codice di Procedura Penale, con nomina di un custode o amministratore giudiziario.

⁹ Anche in relazione a tale fattispecie, tra gli illeciti ostativi sono stati inseriti il reato di usura, il trasferimento fraudolento di valori e quello di bancarotta fraudolenta.

Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano la semplificazione o chiarificazione del procedimento.

All'art. 5, in merito al procedimento di attribuzione del Rating, in caso di domanda incompleta, è stato previsto che, qualora l'impresa richiedente non risponda alla richiesta di integrazioni dell'AGCM entro 30 giorni, l'istanza di rilascio del Rating si intenda respinta.

In ogni caso, a prescindere dall'incompletezza documentale, si prevede che l'AGCM possa comunque chiedere all'impresa di fornire ulteriori informazioni e documenti rilevanti per il rilascio del Rating.

All'art. 6, in materia di durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca, è stata introdotta la specifica secondo la quale, nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, è altresì sospesa l'efficacia del Rating di cui è chiesto il rinnovo.

All'art. 7, relativo agli obblighi informativi, viene modificato a 30 giorni il termine di comunicazione all'Autorità delle variazioni dei dati riportati nei certificati camerali, tra i quali rientrano anche le variazioni societarie.

Anche in caso di mancato rispetto del termine, si prevede la revoca del Rating e il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo.

Ancora, è stato previsto che nel caso in cui l'evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità disponga gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'elenco delle imprese in possesso del Rating, senza che i sottesi aggiornamenti possano incidere sulla data di scadenza dello stesso.

Infine, all'art. 8, relativo all'elenco delle imprese con Rating, viene introdotto il divieto di utilizzo del logo dell'Autorità, pena la sospensione del Rating fino alla sua rimozione.

La piattaforma *WebRating*, attraverso la quale le società presentano per via telematica le domande di Rating, è stata aggiornata secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.

1.3. L'importanza del sistema premiale nel nostro ordinamento

Il percorso avviato dal Legislatore e seguito da numerose società ed enti, teso al perseguimento di percorsi di eticità aziendale, è ravvisabile in un numero sempre crescente di soggetti. In questo senso, anche recentemente, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento talune previsioni che avviano percorsi normativi tesi alla consacrazione di principi di corretta gestione imprenditoriale.

Non da ultimo, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza¹⁰ ha posto le basi per una nuova interpretazione del concetto di adeguato assetto organizzato, attraverso la previsione normativa di un obbligo d'istituzione di principi di corretta gestione stabilita dall'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c. Il nuovo impianto normativo, inoltre, ha introdotto in quella sede misure premiali a favore degli imprenditori che tempestivamente chiedono l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o che propongono istanza di composizione assistita della crisi e ricorso al concordato preventivo o per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. L'introduzione di dette misure

¹⁰ D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU Serie Generale n. 38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6).

risponde principalmente alla necessità di facilitare un'emersione anticipata di profili di rischio, resa possibile attraverso l'avviamento di un nuovo approccio ordinato e proceduralizzato, denotato da un'adeguata analisi dei fattori di rischio. Si tratta di una nuova cultura aziendale, che passa dalla individuazione *ex post* delle criticità a un sistema di rilevazione proattivo ed *ex ante* delle stesse, attraverso costanti report e flussi informativi che consentano di gestire possibili rischi emergenti in tempo per rispondere alle esigenze della singola normativa premiale e ai requisiti connessi ai sistemi di gestione che via via emergono.

È un dato di fatto che il *trend* avviato dal Legislatore trovi risponidenza da parte di società ed enti, che stanno facendo domanda per l'ottenimento del Rating con numeri in costante crescita. La fotografia della situazione è fornita dalla stessa AGCM, la quale rendiconta un aumento del numero dei procedimenti conclusi in materia di Rating di Legalità nel 2019 del 6% rispetto all'esercizio 2018, che a sua volta aveva registrato un incremento del 30% con riferimento all'esercizio 2017.

Tale tendenza ha fatto sì che i dati registrati al dicembre 2020 abbiano rilevato 8.032 soggetti in possesso del Rating (rispetto ai 7.161 del novembre 2019), di cui circa il 59,4% (4.767) presentano una sola "stelletta", il 33,6% (2.699) due "stellette", mentre solo il 7% (566) può vantare la terza "stelletta".

La maggior parte delle domande di attribuzione del Rating di Legalità proviene da società ed enti di medie dimensioni, il cui fatturato è compreso tra i due e i cinque milioni per il 40% dei casi e tra i cinque e i quindici milioni per il 29% dei casi. Nel dettaglio, il 37% dei richiedenti opera nel campo della manifattura, il 18% in quello dell'edilizia e il 13% nel commercio¹¹.

Sempre in tema di sistemi premiali, anche i Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono ascritti tra quelle previsioni che sanciscono il principio di adeguatezza nel governo societario, fronteggiando un percorso sia di ponderazione di sistemi di previsione dei rischi sia di confronto con misure premiali.

Difatti, se è maggiormente dibattuta l'analisi dei rischi sottesa all'implementazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche Modello 231), occorre altresì considerare che la sua corretta adozione reca a società ed enti benefici sia in termini di miglioramento dei processi organizzativi od operativi sia di miglioramento del Rating di Legalità. Da Regolamento, infatti, i soggetti che adottano questo tipo di Modello aumentano il punteggio e, di conseguenza, possono mirare a raggiungere i livelli più elevati di Rating, ovvero possono contare su maggiori benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Istituti di Credito.

In termini tangibili, tra i benefici derivanti dall'ottenimento del Rating figurano le maggiori opportunità di *business*, la massima trasparenza sul mercato e i miglioramenti dell'immagine aziendale, anche grazie allo spazio dedicato sul sito internet dell'AGCM. A tale proposito giova altresì sottolineare come, a partire dal novembre 2017, anche le visure delle Camere di Commercio¹² contengono informazioni relative al possesso del Rating di Legalità, allo scopo di garantire trasparenza e ampia diffusione a tutti gli *stakeholders* anche di tale tipologia di informazioni, riguardanti aspetti qualitativi e di *compliance* delle società.

¹¹ Elaborazione di Infocamere su dati Registro Imprese – AGCM, novembre 2019.

¹² Nella sezione "Attività, Albi, Ruoli e licenze".

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, società ed enti ai quali è stato riconosciuto il Rating possono contare su numerosi benefici, come la preferenza in graduatoria a parità di punteggio o l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a concorrenti sprovvisti di Rating. Ciò avviene, ad esempio, in relazione ad alcuni strumenti di finanza agevolata, bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi, e così via.

Sempre in materia di gare ad evidenza pubblica e rapporti con la Pubblica Amministrazione, tra i principali meccanismi premiali connessi al conseguimento del Rating, è opportuno menzionare l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che stabilisce una riduzione del 30% dell'importo della garanzia da produrre per la partecipazione a procedure di gara, a beneficio degli operatori economici in possesso di tale requisito. La riduzione prevista dalla norma in questione, riferita alla garanzia provvisoria, si applica anche in fase di rilascio della garanzia definitiva ex art. 103 per gli appalti e le concessioni, il cui valore base è pari al 10% dell'importo del contratto oggetto della procedura.

Inoltre, giova rilevare come l'art. 83, comma 10 della norma, istituisca presso l'ANAC il sistema premiale del "Rating d'impresa", nell'ambito del quale, tra i principali requisiti presi in considerazione dell'Autorità, figura, in particolare, proprio il possesso del Rating di Legalità.

Infine, sempre con riferimento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è d'uopo citare l'inserimento del Rating di Legalità quale criterio premiale nella valutazione dell'offerta di gara (art. 95, comma 13), come in precedenza menzionato.

Non da meno, nel rapporto con gli Istituti di Credito, è opportuno evidenziare la previsione contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 1/2012 in base alla quale, "del Rating attribuito si tiene conto [...] in sede di accesso al credito bancario". Di conseguenza, la corretta attribuzione del Rating può significare per società ed enti una concreta riduzione della tempistica e degli oneri di competenza nelle richieste di finanziamento o la variazione della determinazione di talune condizioni economiche di erogazione di tali stanziamenti, in base a quanto stabilito dal Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n. 57¹³.

A tale proposito, la Banca d'Italia, che ai sensi della L. 27/2012 pubblica dati aggregati relativi agli effetti del Rating di Legalità sulla concessione di finanziamenti da parte del sistema bancario, ha comunicato che nel 2019 le imprese in possesso di tale requisito e finanziate presso il sistema bancario sono state 9.099, in netto aumento rispetto al biennio precedente (6.975 nel 2018 e 4.400 nel 2017). Anche la percentuale di imprese beneficiarie dal Rating di Legalità è cresciuta significativamente, raggiungendo quasi il 58% (a fronte del 48% nel 2018 e del 40% nel 2017)¹⁴.

Dal punto di vista pratico, i benefici riconosciuti si sono concretizzati principalmente nella riduzione dei tempi di istruttoria e nell'applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della rinegoziazione del finanziamento.

¹³ "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del Rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁴ Banca d'Italia, Comunicato Stampa del 13 novembre 2020.

Ancorché in miglioramento, giova comunque analizzare il dato relativo ai soggetti che non hanno ottenuto alcun beneficio connesso al possesso del Rating, vale a dire circa 3.800 società, pari al 42% delle imprese affidate: in 2.345 casi il possesso del titolo non è stato dichiarato dalle imprese in fase di istruttoria del finanziamento; in 1.377 casi il Rating di Legalità non ha apportato informazioni utili ai fini dell'istruttoria. In 229 circostanze, alle imprese il finanziamento è stato respinto per insufficiente merito creditizio.

Le dinamiche relative ai benefici derivanti dal possesso del Rating in materia di accesso al credito sono sintetizzate nella tabella seguente.

Tabella 1 - Dati su imprese con Rating che hanno presentato domanda di nuovo finanziamento o rinegoziazione

	2017	2018	2019
(A) Imprese finanziate e beneficiate dal Rating	1.781	3.380	5.263
<i>Riduzione dei tempi di istruttoria</i>	1.498	2.792	4.038
<i>Riduzione dei costi di istruttoria</i>	662	1.524	1.785
<i>Migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento</i>	1.001	2.430	3.733
(B) Imprese finanziate ma non beneficiate dal Rating	2.619	3.595	3.836
<i>Istruttoria non agevolata da informazioni connesse al possesso del Rating di Legalità</i>	1.172	1.366	1.377
<i>Non presentata istanza per ottenere benefici discendenti dal possesso del Rating di Legalità</i>	1.197	2.112	2.345
<i>Altro</i>	250	117	114
(A + B) Totale imprese finanziate	4.400	6.975	9.099
(C) Imprese non finanziate	125	243	229

Fonte: Banca d'Italia

2. Il Modello 231 quale strumento per migliorare la gestione aziendale

2.1. Le funzioni del Modello 231

Nell'ottica della responsabilizzazione di società ed enti, il Legislatore ha avviato il citato *trend* positivo verso comportamenti aziendali basati sull'etica e sulla corretta gestione, attraverso l'implementazione di analisi dei rischi e il conseguente efficientamento dei singoli processi produttivi che – come in ogni realtà organizzata – sono caratterizzati da plurimi *gap* operativi.

Il D.Lgs. 231/2001 ha avuto una portata straordinaria nel nostro ordinamento, determinando il tramonto del tradizionale principio contenuto nel brocardo *Societas delinquere non potest*, in favore del nuovo principio *Societas puniri potest* e ponendo concretamente le basi per l'elevazione dei principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori, consacrata con la successiva riforma del diritto societario del 2003. La nuova filosofia dell'etica degli affari ha creato una attuale consapevolezza per imprese ed enti, di contestuale raggiungimento dell'oggetto sociale e del perseguimento di un comportamento responsabile, nel senso più ampio del termine.

A quasi vent'anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, la disciplina sulla responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche vive oggi una generalizzata diffusione su tutto il perimetro nazionale. Si tratta di una responsabilità che, ancorché sia stata definita "amministrativa" dal Legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di illeciti di natura penale ed è accertata attraverso un procedimento parimenti penale. Detta responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica (apicale o in posizione subordinata) che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

L'ampliamento della responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere quelle società che – fino all'entrata in vigore del decreto in esame – non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, da parte di soggetti interni alla loro organizzazione, nel loro interesse o a loro vantaggio. In tal senso, occorre intendere per interesse la finalità di perseguire un'utilità a favore della società, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento, mentre col termine vantaggio occorre identificare la concreta acquisizione di una qualsiasi utilità per la società derivante dalla commissione del reato.

Il D.Lgs. 231/2001 ha previsto la responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche al verificarsi di tre presupposti:

- a) commissione o tentata commissione di uno o più reati tassativamente indicati nel decreto (c.d. «catalogo dei reati») da parte di chiunque operi all'interno o per conto della società o dell'ente;
- b) commissione o tentata commissione del reato nell'interesse o vantaggio della società o dell'ente;
- c) mancata predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati (in particolare in relazione a quello nella specie verificatosi), o sua inefficace attuazione.

Se, in sede di adozione del decreto, la responsabilità amministrativa era sostanzialmente circoscritta ai fenomeni corruttivi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in questo ventennio il Legislatore ha dimostrato una forte sensibilità in materia, andando ad arricchire la lista iniziale con cadenza tipicamente periodica e rendendolo completo nella previsione di tipologie di delitto di natura plurale e sempre maggiormente attuale.

Tali interventi hanno esteso il perimetro applicativo della norma praticamente a tutti i settori merceologici e a tutte le tipologie di enti, attraverso l'introduzione di reati che rendono qualsiasi persona giuridica potenzialmente "sensibile" rispetto alla commissione degli illeciti previsti. Si pensi, ad esempio, ai reati connessi a salute e sicurezza sul lavoro, al riciclaggio o ai reati tributari, il cui recente inserimento avrà certamente un effetto molto incisivo sui profili di "rischio 231" cui imprese ed enti sono esposti.

2.2. L'utilità del Modello 231 nell'ambito del Rating di Legalità

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e il Rating di Legalità sono interventi che tendono a promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, come in precedenza menzionato.

All'interno dell'ultima modifica del 28 luglio 2020 alla delibera AGCM in tema di Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità, risulta confermata una forte interazione tra i due sistemi, in quanto viene sancito come il punteggio base sarà incrementato di un + (più) per l'adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche per l'adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione¹⁵.

Il Modello organizzativo deve rispettare tutti i requisiti previsti dal decreto ed essere comprensivo di Codice etico, Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare. Per vedersi riconosciuto il requisito in questione, la Società o l'Ente devono indicare la data di adozione del Modello da parte della società o dell'ente stesso e l'Organo deliberante.

In questo frangente, i valori contenuti all'interno del Modello 231 vengono ripresi da una normativa diversa come elemento premiante per quelle società ed enti che ambiscono all'attribuzione di un Rating più elevato, in termini di una maggiore credibilità, ad esempio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per accedere ai finanziamenti pubblici e per ottenere vantaggi competitivi ed economici.

La facilitazione nell'ottenimento di un Rating maggiore rappresenta sicuramente un elemento di attrattività per i soggetti apicali in merito alla implementazione di un Modello 231, sia come valido strumento per tutelare le attività aziendali che per una corretta gestione dei rischi.

3. Spunti per la valorizzazione del rapporto tra Rating di Legalità e Modello 231

La disciplina sulla responsabilità amministrativa, per sua caratteristica implicita, è funzionale all'attuazione da parte di società ed enti di un'investigazione conoscitiva dei processi aziendali con l'obiettivo di contenimento, se non di eliminazione, dei profili di rischio. In questo senso, si caratterizza per l'individuazione di quei *gap* che rendono i processi meno efficienti, per la definizione puntuale delle responsabilità, per la mappatura e il monitoraggio delle procedure esistenti e per il ruolo di modulazione di queste ultime rispetto al contesto: tutto ciò si può tradurre nella garanzia di una maggiore trasparenza.

I risvolti che conseguono ad una corretta adozione del Modello 231 potrebbero, in tal senso, essere funzionali ad un riconoscimento maggiormente agevolato del punteggio relativo al Rating di Legalità per società ed enti.

Va da sé che un Modello 231 correttamente implementato e aggiornato, diffuso attraverso specifiche fasi formative e informative in favore degli interessati e che prevede la nomina di un Organismo di controllo idoneo per caratteristiche e requisiti, da solo possa facilitare società ed enti durante le fasi interlocutorie con terzi, anche con la Pubblica Amministrazione o con gli Istituti di Credito.

Inoltre, dal punto di vista procedurale, una facilitazione nell'*iter* di accreditamento per i soggetti che hanno adottato e correttamente aggiornato il Modello 231 potrebbe scaturire dalla circostanza che la

¹⁵ Art. 3, valutazione dei requisiti, delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020.

domanda venga formulata dal medesimo professionista che ha prestato la propria attività di consulenza e assistenza nell'implementazione del Modello 231, il quale diventerebbe per l'impresa una sorta di anello di congiunzione nell'aderenza alle due normative. Mettere un professionista al centro delle due fasi consulenziali significherebbe garantire che lo svolgimento delle fasi di analisi, mappatura e verifica dei parametri di base per l'assegnazione del punteggio, la predisposizione della domanda e l'assistenza nell'*iter* d'istruttoria in caso di eventuali richieste di integrazione formulate dall'AGCM vengano curate da personalità che già conosce bene la società o l'ente e che ha contribuito all'interno della stessa alla creazione di un sistema di trasparenza intrinseco.

Se è vero, come sostenuto e dimostrato all'interno del presente contributo, che la normativa sulla responsabilità amministrativa e quella sull'attribuzione del Rating di Legalità intraprendono strade congiunte, nell'ottica di migliorare la trasparenza e l'eticità dei comportamenti aziendali, riconoscere un solo + (più) per le società ed enti che hanno adottato un Modello 231 è da ritenersi altamente limitativo.